

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 176-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CARELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BELLISARIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1963

---

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1966

---

Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria  
nel territorio del Fucino

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'azione politica e sociale dello Stato i principi ispiratori dell'attività legislativa presuppongono un'organizzazione moderna della società basata sulla giustizia e sulla libertà, sì che l'affermazione *ubi societas ibi jus* non possa non significare che armonia nell'ordinamento statale, nel rispetto del metodo democratico e nel riconoscimento dell'esigenza di valorizzare e tutelare la dignità del lavoro — fondamento della nostra Repubblica — attribuendo ai lavoratori « il posto che ad essi compete nella comunità ».

Ciò risulta dall'articolo 4 della Carta costituzionale che prospetta il lavoro come diritto-dovere del cittadino, facilitandone la acquisizione attraverso provvedimenti che consentano la piena utilizzazione delle capacità lavorative dei cittadini.

È in questa visione del bene comune che il Parlamento ha approvato una serie di disegni di legge intesi al riordinamento aziendale dell'agricoltura secondo razionali impostazioni economiche, atte a stabilire un più equilibrato rapporto tra i fattori della produzione; tali provvedimenti garantiscono anche una giusta ampiezza alle iniziative personali, facilitando l'unificazione delle funzioni economiche in una sola persona fisica. Questo concetto ha guidato i provvedimenti per la formazione dell'impresa familiare coltivatrice.

Un ambiente chiuso alle prospettive di progresso economico allontana ovviamente gli operatori, escludendo la zona interessata e ponendola in uno stato di avvilito abbandono. Ciò dev'essere evitato a qualsiasi costo, impedendo il mantenimento di un sistema economico che punti implacabilmente sul tornaconto e misconosca i valori e

i diritti di tutte le altre forze che partecipano alla produzione.

Un settore nel quale è particolarmente evidente la necessità di un riordinamento è quello dell'agricoltura. In questo campo molte voci si son levate per la difesa di questo o di quel principio, di questo o di quell'interesse, di questo o di quell'indirizzo; principi, interessi e indirizzi assai diversi fra loro e che hanno alimentato una dialettica inevitabilmente rallentatrice, ma sempre costruttiva.

Un esame particolarmente approfondito della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e dell'interesse della società ha orientato le scelte verso uno sviluppo economico attuato in forma graduale secondo strutture più adatte a imprese agricole vitali, e quindi tali da assicurare la soddisfazione del fabbisogno alimentare della comunità nazionale nello spirito della solidarietà umana. L'impresa familiare coltivatrice è perciò da considerarsi elemento fondamentale della nuova impostazione economica dell'agricoltura italiana.

L'attuazione del programma, in fase di completamento e che considera la famiglia diretto-coltivatrice il più importante fattore di un particolare assetto sociale della produzione agricola, nel quale i beni siano a disposizione della società, è la chiara conferma che « il diritto di proprietà va configurato in maniera da non costituire un ostacolo a che sia soddisfatta l'inderogabile esigenza che i beni da Dio creati per tutti gli uomini equamente affluiscano a tutti, secondo i principi della giustizia e della carità ». È questa la finalità perseguita da alcuni provvedimenti fondamentali come quelli per gli Enti di riforma e di sviluppo e per la Cassa per la formazione dell'impresa familiare coltivatrice.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È utile rilevare che prima del programma di trasformazione la distribuzione della proprietà terriera privata nel nostro territorio presentava la seguente situazione:

CLASSI DI AMPIEZZA	PROPRIETÀ		PER CENTO	
	numero migliaia	superficie migliaia Ha.	numero	superficie
Fino a 5 Ha. ....	8.878	6.701	93,4	30,8
Da 5 a 50 Ha. ....	585	7.340	6,1	33,7
Oltre 50 Ha. ....	46	7.727	0,5	35,5
Totale.....	9.509	21.768	100,0	100,0

In particolare nel Mezzogiorno d'Italia poco meno di 13.000 proprietari possedevano complessivamente 4 milioni e mezzo di ettari, mentre 4 milioni di piccoli coltivatori possedevano un milione di ettari.

Gli Enti di riforma hanno operato nei comprensori per le seguenti superfici complessive e nelle seguenti zone:

Delta padano . . .	H.	335.000	3,9 %
Maremma tosco-laziale . . . . .	»	995.000	11,6 %
Fucino . . . . .	»	45.000	0,5 %
Volturno, Garigliano e Sele . . . . .	»	127.000	1,5 %

Puglia, Lucania e Molise . . . . .	H.	1.502.000	17,6 %
Sila, Caulonia . . .	»	573.000	6,7 %
Sardegna . . . . .	»	2.409.000	28,2 %
Sicilia . . . . .	»	2.571.000	30 - %

La distribuzione per zone altimetriche è la seguente:

in montagna	21 %
in collina	58 %
in pianura	21 %

Sono state conseguite realizzazioni per un totale di spesa, a tutto il 1964, pari a lire 672.250 milioni, su una superficie di ettari 767.041.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al 1962 risultavano in produzione, esclusa la Sicilia, le seguenti estensioni di terreno:

ENT I	Seminativi semplici e arborati	Coltivazioni arboree specializ- zate	Prati e pascoli per- manenti. Incolti produttivi	Boschi	Totale superficie produttiva
<b>DELTA PADANO:</b>					
ripartizione in Ha. ....	31.893	2.096	361	822	35.172
composizione in % .....	90,7	6,0	1,0	2,3	100,0
<b>MAREMMA:</b>					
ripartizione in Ha. ....	123.975	7.859	11.506	14.724	158.064
composizione in % .....	78,4	5,0	7,3	9,3	100,0
<b>FUCINO:</b>					
ripartizione in Ha. ....	13.607	173	1.763	—	15.543
composizione in % .....	87,6	1,1	11,3	—	100,0
<b>O.N.C.:</b>					
ripartizione in Ha. ....	14.198	689	63	201	15.151
composizione in % .....	93,7	4,6	0,4	1,3	100,0
<b>PUGLIA, LUCANIA E MOLISE:</b>					
ripartizione in Ha. ....	118.890	31.421	28.018	4.797	183.126
composizione in % .....	64,9	17,2	15,3	2,6	100,0
<b>O.V.S.:</b>					
ripartizione in Ha. ....	63.293	5.302	9.457	6.532	84.584
composizione in % .....	74,8	6,3	11,2	7,7	100,0
<b>E.T.F.A.S.:</b>					
ripartizione in Ha. ....	25.021	5.539	43.925	13.986	88.471
composizione in % .....	28,3	6,3	49,6	15,8	100,0
<b>FLUMENDOSA:</b>					
ripartizione in Ha. ....	2.348	688	989	80	4.105
composizione in % .....	57,2	16,8	24,1	1,9	100,0
<b>TOTALE:</b>					
ripartizione in Ha. ....	393.225	53.767	96.082	41.142	584.216
composizione in % .....	67,3	9,2	16,5	7,0	100,0

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal punto di vista della produzione si sono ottenuti notevoli miglioramenti, ciò che si rende evidente dall'esame degli aumenti annuali per il periodo 1953-1962, riportati nello specchio seguente (esclusa la Sicilia):

## PRODUZIONE LORDA VENDIBILE SUI TERRITORI ACQUISITI

(compresi quelli in trasformazione, esclusi i boschi)  
decennio 1953-62

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE  
valore complessivo (1)

ANNI	PRODUZIONI							
	erbacee		arboree		zootecniche		totali	
	milioni L.	indice	milioni L.	indice	milioni L.	indice	milioni L.	indice
1953.....	18.611	100	1.316	100	2.490	100	22.417	100
1954.....	28.296	152	2.388	181	4.724	190	35.408	158
1955.....	35.344	190	2.828	215	7.395	297	45.567	203
1956.....	36.047	194	3.714	282	9.600	385	49.361	220
1957.....	36.864	198	4.947	376	11.884	477	53.695	240
1958.....	40.384	217	7.613	579	14.714	591	62.711	280
1959.....	41.631	224	8.171	621	16.900	679	66.702	298
1960.....	36.497	196	8.575	652	19.478	782	64.550	288
1961.....	44.556	239	10.962	833	21.398	859	76.916	343
1962.....	53.886	290	15.980	1.214	23.432	941	93.298	416

(1) Sicilia esclusa.

I dati si riferiscono agli incrementi annuali della produzione lorda vendibile distinti per settore e riguardanti l'intera superficie produttiva acquisita dagli Enti. Il saggio di incremento annuo del valore unitario

della produzione lorda vendibile raggiunge per il decennio indicato il tasso del 10,5 per cento mentre l'aumento riguardante l'intero territorio nazionale risulta del 4,1 per cento.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I dati che seguono offrono una chiara dimostrazione dell'evoluzione produttiva nella impostazione colturale di conversione (esclusa la Sicilia):

## PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

valore unitario (1)

	PRODUZIONI							
	erbacee		arboree		zootecniche		totali	
	1000 L-Ha.	indice	1000 L-Ha.	indice	1000 L-Ha.	indice	1000 L-Ha.	indice
1953.....	59,2	100	4,2	100	7,9	100	71,3	100
1954.....	60,8	103	5,1	123	10,2	128	76,1	107
1955.....	69,7	118	5,6	133	14,6	184	89,9	126
1956.....	69,1	117	7,1	170	18,4	232	94,6	133
1957.....	69,2	117	9,3	222	22,3	282	100,8	141
1958.....	74,3	126	14,0	335	27,1	342	115,4	162
1959.....	77,0	130	15,1	361	31,3	395	123,4	173
1960.....	67,5	114	15,8	379	36,0	454	119,3	167
1961.....	82,1	139	20,2	483	39,4	498	141,7	199
1962.....	99,2	168	29,4	703	43,2	545	171,8	241

(1) Sicilia esclusa.

## PRODUZIONE LORDA VENDIBILE

composizione percentuale (1)

A N N I	PRODUZIONI			
	erba- cee	arbo- ree	zootec- niche	totali
	per cento			
1953.....	83,0	5,9	11,1	100,0
1954.....	79,9	6,8	13,3	100,0
1955.....	77,6	6,2	16,2	100,0
1956.....	73,0	7,5	19,5	100,0
1957.....	68,7	9,2	22,1	100,0
1958.....	64,4	12,1	23,5	100,0
1959.....	62,4	12,3	25,3	100,0
1960.....	56,5	13,3	30,2	100,0
1961.....	57,9	14,3	27,8	100,0
1962.....	57,8	17,1	25,1	100,0

(1) Sicilia esclusa.

Va posto in evidenza che le indagini statistiche elaborate dalla Direzione generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, hanno decorrenza dal 1953 e consentono di valutare gli incrementi produttivi registrati durante il decennio sopra indicato, senza tener conto dei valori della produzione lorda vendibile prima dell'intervento degli Enti, di cui non si può dare ancora un bilancio conclusivo.

I dati stessi quindi non rispecchiano uno stato definitivo, non essendo ancora raggiunta la piena produttività. La situazione presente, analizzata sia pure sommariamente sotto il profilo produttivistico, offre tuttavia anche un panorama sociale ed economico di notevole interesse.

La cooperazione fra gli assegnatari è stata particolarmente curata sì da infondere negli interessati uno spiccato spirito associativo. Nel 1957 la partecipazione alle coo-

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perative della riforma venne estesa anche ai coltivatori diretti non assegnatari ed ulteriormente allargata a tutti gli altri produttori con la costituzione di cooperative

specializzate di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti.

Le tabelle sotto riportate rappresentano la situazione al 1962:

## ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

situazione al 31 dicembre 1962

E N T I	Cooperative		Totale	Consorzi tra cooperative	Mutue bestiame	Federa- zioni mutue bestiame	Totale organiz- zazione societarie
	a scopo plurimo	specializ- zate					
DELTA PADANO .....	25	9	34	5	—	—	39
MAREMMA .....	131	10	141	1	86	1	229
FUCINO .....	31	3	34	1	—	—	35
O.N.C. ....	21	—	21	2	14	1	38
PUGLIA, LUCANIA, MOLISE .	152	73	225	11	44	1	281
O.V.S. ....	58	13	71	1	12	—	84
E.T.F.A.S. ....	52	8	60	1	16	—	77
FLUMENDOSA .....	5	2	7	—	—	—	7
E.R.A.S. ....	143	7	150	—	—	—	150
TOTALE.....	618	125	743	22	172	3	940

N.B. — Soci cooperative di 1° grado: in totale n. 96.040 (a scopo plurimo n. 69.417; specializzate n. 26.623).  
Soci mutue bestiame: in totale n. 12.388.

## PRINCIPALI IMPIANTI INDUSTRIALI COOPERATIVI DELLA RIFORMA

S E T T O R I	N. stabi- limenti in com- plesso (1)	Poteniale annuo di lavorazione (miliardi di lire) (2)
ENOTECNICO .....	49	8,5
ELAIOTECNICO .....	38	5,4
ORTOFRUTTICOLO .....	37	7,6
LATTIERO-CASEARIO .....	60	4,0
BIETICOLO-SACCARIFERO .	2	2,1
TABACCO .....	8	0,7
ALTRI .....	14	1,8
TOTALE.....	208	30,1

(1) Realizzati e di prossima realizzazione: situazione al 30 giugno 1963.

(2) Valutazione del lavorato ai prezzi correnti del 1961.

Tenuto in evidenza quanto fin qui esposto e cioè la produzione lorda vendibile, le spese complessive, le condizioni di ambiente, le possibilità concrete di ulteriore sviluppo tecnico ed organizzativo, è possibile risalire al valore del bene permutabile considerando che il valore medesimo dell'immobile è dato dalla somma dei suoi redditi monetari riportati con la formula di sconto al momento della valutazione, e che nella fattispecie il tasso di capitalizzazione del 5 per cento applicato al beneficio fondiario può ritenersi valido, e che il valore unitario medio delle terre di riforma può valutarsi notevolmente superiore al milione di lire.

Gli enti di riforma, sorti con lo scopo di provvedere alla sistemazione fondiaria di vaste zone del territorio del nostro Paese e all'organizzazione tecnico-aziendale di unità

economiche capaci di operare in un nuovo assetto sociale, non potevano disinteressarsi della formazione del nucleo familiare dell'assegnatario delle terre, intesa anche a consolidare in esso un elevato senso associativo, e la volontà di collaborare secondo i principi di un'economia sociale rispondente alle esigenze di uno Stato moderno.

La necessità di elevare l'assegnatario a rango di coltivatore economico autonomo doveva tradursi ovviamente in pratiche realizzazioni che ponessero gli interessati di fronte alle molteplici responsabilità di un operatore economico indipendente. Le remore, i divieti, le limitazioni, i consigli tecnici particolarmente rigidi, le cortesi forzature, sempre a scopo, s'intende, di una necessaria omogeneità d'indirizzo, che accompagna inevitabilmente una collettività economica e sociale in via di trasformazione, hanno senza dubbio determinato una certa decantazione professionale, sì che sono stati i più abili e i più volenterosi quelli che hanno mantenuto fede all'impegno di dar corso alle non semplici attività programmatiche di un vasto piano di assestamento produttivistico.

Orbene, non poteva esser trascurato, al termine del notevole lavoro economico ed organizzativo svolto dagli enti di riforma, il desiderio di tutti gli assegnatari e quotisti di ottenere il riscatto anticipato delle terre per il loro naturale inserimento nella schiera dei collaboratori economici.

Proposte in tal senso furono presentate alla Camera dagli onorevoli Gorini, Scarascia Mugnozza, Tantalo, ed al Senato dall'onorevole Bellisario, limitatamente però al comprensorio della riforma fondiaria del Fucino, ove particolari situazioni si sono presentate successivamente alle assegnazioni delle terre effettuate con il tipico contratto trentennale; contratto che prevede il riservato dominio degli enti di riforma sulle quote assegnate sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo della terra.

Il senatore Bellisario ha posto in rilievo il fatto che nel comprensorio del Fucino si

è registrato un intenso movimento fondiario provocato da assegnatari e riguardante il trasferimento di possesso delle quote assegnate, in particolare di quelle di minima entità, ad altri assegnatari, ovvero anche a non assegnatari ma in possesso della qualifica di coltivatori manuali della terra. Occorreva quindi risolvere i molteplici problemi sorti da una situazione quanto mai irregolare.

L'8ª Commissione permanente del Senato, ritenendo giusta la proposta di legge del senatore Bellisario, ha ritenuto di estenderla a tutti i comprensori degli enti di riforma, per ovvi motivi di opportunità sociale.

Quale però l'indirizzo psicologico e quali i metodi di attuazione? Alla prima domanda è già stato risposto: la società vuole imprenditori economici e non servi della gleba, vuole sereni ed evoluti collaboratori, consapevoli dell'importanza della loro opera da svilupparsi nello spirito della solidarietà umana.

Quanto alla seconda domanda, si può affermare che essa implica un diritto: il diritto dell'assegnatario e del quotista a che venga considerata la loro opera svolta per l'ordinamento strutturale dell'unità aziendale in formazione. È pertanto da escludere che nella valutazione definitiva del fondo debba farsi riferimento alla situazione presente e procedere secondo il metodo tradizionale della capitalizzazione dei redditi per calcolare la quota di riscatto.

Onorevoli colleghi, anche senza approfondire particolarmente il problema è certo che l'inserimento di unità economiche in un sistema di nuova formazione debba partire da premesse chiare come indirizzo e solide come consistenza economica. Un avvio che non tenesse conto di un rapporto minimo capitale-produzione altererebbe il *modus operandi* dell'imprenditore compromettendo il razionale uso delle risorse e l'adattabilità delle forze di mercato, modificando in senso negativo la capacità produttiva e l'assolvimento del lavoro dell'impresa nascente.

Sarebbe pertanto difficile per l'unità economica in fase di assestamento prender posto nella configurazione strutturale del complesso sistema di sviluppo economico riguardante tutta la comunità. Pertanto efficaci sembrano le direttive emanate in merito dagli organi responsabili, direttive che si riallacciano alla norma di cui all'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In detto articolo si stabilisce che « L'assegnazione è fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in 30 annualità e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento; il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario; il computo degli interessi sarà fatto al tasso del 3,50 per cento; la rateizzazione del pagamento sarà stabilita in modo che le prime due annualità risultino pari alla sola quota del capitale ».

Viene così considerato il criterio della tollerabilità della spesa da parte dell'interessato, tollerabilità i cui termini sono stati adombrati nella circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. 37/97 del 30 novembre 1953.

Detta circolare fissa i criteri della sopportabilità delle annualità di riscatto come l'accertamento del reddito netto del podere assegnato, la detrazione da tale reddito delle somme occorrenti per le necessità elementari (l'importo residuo rappresenta, per gli assegnatari, il limite di sopportabilità delle annualità da corrispondere agli enti) e stabilisce i criteri per la rilevazione degli elementi componenti il prezzo di vendita (terreno, casa, annessi ed altre opere di miglioramento fondiario, scorte).

Detta circolare impartisce anche istruzioni agli enti per stabilire il limite di sopportabilità degli assegnatari di quota.

Questi criteri vennero ribaditi dal Ministero medesimo con le successive circolari nu-

mero 5/11 del 19 febbraio 1954 e n. 14/30 del 6 maggio 1954.

La legge 9 luglio 1957, n. 600, stabilisce, all'articolo 7 che, nel prezzo complessivo di vendita, l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario per il terreno deve essere addebitata agli assegnatari nella misura dei due terzi (e non più per intero, come è prescritto dalla legge n. 230 del 12 maggio 1950).

La legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano verde) dispone, all'articolo 27, che il tasso di interesse da applicare per il riscatto dei terreni assegnati non può superare il limite massimo del 2 per cento.

In applicazione di tale norma di legge, la circolare ministeriale n. 2 del 15 gennaio 1962 stabilisce che il tasso predetto venga ridotto dal 3,50 per cento all'1 per cento ed autorizza gli enti a rivedere ed aggiornare i piani di ammortamento predisposti.

Evidentemente, la norma contenuta nel citato articolo 27 e relativa al saggio di interesse per il calcolo della quota di ammortamento a carico degli assegnatari e dei quotisti è valida per ridurre al minimo gli obblighi monetari, ma non risponderebbe alla realtà se il riferimento dovesse trasferirsi dalle quote di riscatto e dai fondi da riscattare alla determinazione del valore attuale dell'immobile assegnato, base della capitalizzazione dei redditi, nel qual caso il saggio d'interesse dovrebbe aumentare in ragione inversa della certezza dei redditi medesimi.

Il valore attribuito all'inizio all'ettaro corrisponde ad un reddito netto medio oscillante dalle 50.000 alle 60.000 lire capitalizzato al 5 per cento; lo stesso reddito, tenuto conto degli elementi negativi dell'impresa in fase di assestamento, dovrebbe essere capitalizzato ad un tasso prudenziale non inferiore al 7 per cento che abbasserebbe il valore capitale unitario a circa 800.000 lire.

Tutto questo se dovesse trattarsi di acquirenti normali in possesso di adeguati capitali ed inseriti da tempo nel sistema operativo agricolo.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella fattispecie vanno poste in rilievo la componente di carattere sociale e l'esigenza d'inserire il nuovo operatore nel settore imprenditoriale, ciò che autorizza gli amministratori responsabili a seguire gli indirizzi prima accennati rimandando alle quote di riscatto relative alle annualità riferite all'ettaro ed agli investimenti per l'acquisto delle

terre e per le opere eseguite riportate all'attualità.

Lo specchio che segue si riferisce al presumibile prezzo medio di riscatto delle terre, tenuto conto delle annualità e del reddito residuo ad ettaro. I valori finali medi riferiti ai poderi ed alle quote sono stati desunti dagli elementi di cui prima si è fatto cenno:

	P O D E R I			Q U O T E		
	Annualità ad ettaro (terreno ed opere)	Prezzo ad ettaro (terreno ed opere)	Debito residuo ad ettaro (terreno ed opere)	Annualità ad ettaro (terreno ed opere)	Prezzo ad ettaro (terreno ed opere)	Debito residuo ad ettaro (terreno ed opere)
MEDIO .....	5.000	129.038	92.096	2.700	69.860	49.860
MASSIMO (1).....	17.506	451.791	322.449	3.635	93.811	66.954
MINIMO (1) .....	568	14.658	10.461	281	7.252	5.175

(1) Trattasi di punte estreme e non di valori ponderati.

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare chiarissima la notevole differenza fra i valori determinati partendo dal reddito unitario e quelli che hanno come elemento determinante la quota di riscatto, calcolata secondo il principio della sopportabilità del

carico finanziario. Ciò si rende evidente dall'esame dei dati della sottoriportata tabella di valutazione per la determinazione della quota di riscatto riferita a ciascun ente di riforma fondiaria:

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISCATTO DEI TERRENI ASSEGNATI DAGLI ENTI DI RIFORMA FONDIARIA

(DATI PER ETTARO)

DESCRIZIONE	Puglia, Lucania e Molise	Marem- ma	Delta Padano	O.V. Sila	E.T.F. A.S.	Flumen- dosa	O.N.C.	Fucino	Totale enti
<i>Terreni</i>									
Indennità e- sproprio ... L.	75.460	80.044	128.244	47.781	13.948	28.261	179.692	183.446	76.878
2/3 addebitati L.	50.306	53.362	85.500	31.854	9.278	18.640	116.461	122.297	51.252
Annualità sca- dute ... L.	5.870	6.226	9.975	4.248	858	1.403	15.228	19.500	5.979
Numero .....	(7)	(7)	(7)	(8)	(6)	(5)	(8)	(10)	(7)
Riscatto terreno L.	44.436	47.136	75.525	27.606	8.420	17.237	101.233	102.797	45.273
<i>Opere</i>									
Spesa per ha... L.	475.840	238.458	786.700	494.000	759.255	854.237	628.510	206.890	445.710
Detrazione sus- sidio Stato . L.	214.128	89.140	259.610	321.100	379.628	427.119	238.834	103.445	200.570
Al netto da sus- sidio ..... L.	261.712	149.318	527.090	172.900	379.627	427.118	389.676	103.445	245.140
Addebitabile . L.	140.685	49.733	173.939	57.633	126.542	142.373	129.892	51.722	88.250
Annualità sca- dute ..... L.	12.213	5.806	20.293	7.684	12.052	14.033	17.000	8.322	10.296
Riscatto opere L.	92.472	43.927	153.646	49.949	114.490	128.344	122.892	43.400	77.954
Riscatto terreno L.	44.436	47.136	75.525	27.606	8.420	17.237	101.233	102.797	45.273
Totale riscatto ad ha. .... L.	136.908	91.063	229.171	77.555	122.910	145.572	214.125	146.197	123.227
Riscatto podere medio ..... L.	8,52 1.166.456	16,32 1.486.148	7,36 1.686.699	5,50 426.550	10,46 1.285.639	9,60 1.397.491	6,87 1.471.040	1,50 219.295	7,40 911.880

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Utili anche si presentano i prospetti che seguono contenenti dati relativi alla liquidazione delle indennità di espropriazione,

al costo medio delle opere di trasformazione e all'estensione anche dei poderi assegnati:

## RIFORMA FONDIARIA - LIQUIDAZIONI INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

(al 31 ottobre 1963)

ENTI E SEZIONI DI RIFORMA FON- DIARIA	Provvti di liquid.	Superf. in- dennizzata	Percent. super- ficie in- dennizzata	Indennità liquidata  lire	Interessi di ritardato pagamento della indennità  lire	Totale indennità e interessi  lire	Indennità media per ettaro  lire
	Provvti di esprop- riazione n.	Superf. e- spropriata  ha.					
Puglia e Lucania .	1.789	188.723	99,9 %	14.241.021.000	2.501.805.000	16.742.826.000	75.460
	1.789	188.951					
Maremma Tosco- Laziale .....	1.112	176.592	99,5 %	14.135.191.000	2.872.060.000	17.007.251.000	80.044
	1.144	172.092					
Delta Padano ...	331	44.232	100,0 %	5.672.475.000	733.375.000	6.405.850.000	128.244
	331	44.232					
O.V. Sila .....	297	73.274	100,0 %	3.501.146.000	1.086.770.000	4.587.916.000	47.781
	297	73.274					
O.V. Sila - Sez...	34	2.211	100,0 %	201.685.000	46.715.000	248.400.000	91.219
	34	2.211					
E.T.F.A.S. ....	263	45.909	100,0 %	640.355.000	75.365.000	715.740.000	13.948
	263	45.909					
Flumendosa .....	18	2.499	100,0 %	70.625.000	3.830.000	74.455.000	28.261
	18	2.499					
O.N.C. - Sez. ...	172	8.316	100,0 %	1.495.985.000	194.170.000	1.690.155.000	179.892
	172	8.316					
Fucino .....	19	15.864	100,0 %	2.910.195.000	902.335.000	3.812.530.000	183.446
	19	15.864					
Totali. ....	4.032	557.620	99,8 %	42.868.678.000	8.416.445.000	51.285.123.000	76.878
	4.043	558.748					

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## OPERE DI MIGLIORAMENTO SUI PODERI

(milioni di lire)

	Puglia e Lucania	Marem- ma	Delta Padano	O.V.S.	E.T.F. A.S.	Flumen- dosa	O.N.C.	Fucino (quote)	Totale
Trasformazione a- graria .....	30.448	7.205	8.822	10.420	10.769	629	1.945	2.792	73.030
Case .....	34.959	23.678	17.775	20.896	10.355	379	5.379	—	113.421
TOTALE.....	65.407	30.883	26.597	31.316	21.124	1.008	7.324	2.792	186.451
Superficie Ha. ...	137.454	129.511	33.808	(1) 63.400	(2) 27.822	1.180	11.653	13.495	418.323
Costo medio per Ha ..... L.	475.840	238.458	786.700	494.000	759.255	854.237	628.510	206.890	445.710

(1) Ha. 6.697 di pascoli e boschi assegnati a poderisti in forma pro-indiviso - non conteggiati.

(2) Ha. 14.600 c.s.

## ASSEGNAZIONI DI TERRE

(SITUAZIONE AL 31-12-1963)

ENTI E SEZIONI DI RIFORMA FONDIARIA	Super- fici asse- gnate ha.	Fami- glie asse- gnat- arie n.	Poderi			Quote			Altre asse- gnazioni	
			Super- ficie ha.	n.	Amp. media ha.	Super- ficie ha.	n.	Amp. media ha.	Ad isti- tuzioni ha.	Pro-in- diviso ha.
Puglia e Lucania .....	189.642	31.323	137.454	16.138	8,52	39.020	15.185	2,57	1.060	12.108
Maremma .....	173.268	19.377	129.511	7.932	16,33	39.434	11.445	3,45	574	3.749
Delta Padano .....	37.185	4.965	33.808	4.590	7,37	406	375	1,08	—	2.971
O.V.S. ....	83.631	18.262	70.320	11.557	6,08	12.304	6.705	1,84	339	568
E.T.F.A.S. ....	69.863	3.421	42.422	2.658	15,96	3.331	763	4,37	441	23.669
Flumendosa .....	4.195	204	1.180	123	9,59	229	81	2,83	284	2.502
O.N.C. ....	15.422	3.734	11.653	1.696	6,87	3.149	2.038	1,55	226	394
Fucino .....	15.300	9.026	—	—	—	13.495	9.026	1,50	—	1.805
Totali.....	588.506	90.312	426.348	44.694	9,54	111.368	45.618	2,44	3.024	47.766

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il criterio seguito per il calcolo dell'annualità a carico dell'assegnatario ha tenuto conto di quattro elementi: costo del terreno, costo delle opere, contributi statali, quota a carico dell'ente. I primi due debbono considerarsi elementi fissi, variabili gli altri, e, data la finalità della riforma fondiaria, agli assegnatari non poteva addebitarsi, per l'ammortamento del prezzo di vendita dei terreni e delle scorte occorrenti alla conduzione degli stessi, una annualità superiore al limite di sopportabilità, la cui rilevazione è stata determinata dal rapporto fra il reddito lordo annuale del fondo e le spese attinenti alla coltivazione, alle tasse e tributi vari, con esclusione degli oneri derivanti dal pagamento delle annualità da corrispondere agli enti per riscatto e pagamento scorte; l'eccedenza al netto delle somme occorrenti per assicurare il fabbisogno elementare (cibo, ve-

stionario, eccetera) della famiglia assegnataria è stata considerata come misura limite di sopportabilità.

Questo principio, già in precedenza accennato, è stato sempre seguito dagli enti di riforma fondiaria che hanno operato al fine di aiutare le imprese in via di formazione.

La conoscenza di detta misura è stata indispensabile per commisurare ai giusti livelli l'entità dei contributi statali e delle ulteriori quote a carico degli enti di riforma a norma del già ricordato articolo 17 della legge n. 230 del 1950, e mantenere di conseguenza entro il limite di sopportabilità le annualità da addebitare agli assegnatari. Detti elementi di carico saranno di conseguenza tenuti presenti nella determinazione del prezzo delle terre per il riscatto anticipato sintetizzato nei dati della tabella che segue:

AMMORTAMENTO IN 30 ANNUALITÀ POSTICIPATE AL TASSO DELL'1 % DEL PREZZO DI VENDITA DI L. 1.000.000

1ª E 2ª ANNUALITÀ PARI ALLA SOLA QUOTA DEL CAPITALE — LE RIMANENTI 28 ANNUALITÀ COSTANTI

R a t a		C/interessi L.	C/capitale L.	Debito estinto L.	debito residuo L.
N.	Importo L.				
1	—	10.000	—	—	1.000.000
2	28.748	9.813	18.748	18.748	981.252
3	29.334	9.618	19.521	38.269	961.731
4	39.551	9.318	29.933	68.202	931.798
5	39.551	9.016	30.233	98.435	901.565
6	39.551	8.711	30.535	128.970	871.030
7	39.551	8.402	30.840	159.810	840.190
8	39.551	8.091	31.149	190.959	809.041
9	39.551	7.776	31.460	222.419	777.581
10	39.551	7.458	31.775	254.194	745.806
11	39.551	7.137	32.093	286.287	713.713
12	39.551	6.813	32.414	318.701	681.299
13	39.551	6.486	32.738	351.439	648.561
14	39.551	6.155	33.065	384.504	615.496
15	39.551	5.821	33.396	417.900	582.100
16	39.551	5.484	33.730	451.630	548.370
17	39.551	5.143	34.067	485.697	514.303
18	39.551	4.799	34.408	520.105	479.895
19	39.551	4.452	34.752	554.857	445.143
20	39.551	4.101	35.099	589.956	410.044
21	39.551	3.746	35.450	625.406	374.594
22	39.551	3.388	35.805	661.211	338.789
23	39.551	3.026	36.163	697.374	302.626
24	39.551	2.661	36.525	733.899	266.101
25	39.551	2.292	36.890	770.789	229.211
26	39.551	1.920	37.259	808.048	191.952
27	39.551	1.543	37.631	845.679	154.321
28	39.551	1.163	38.008	883.687	116.313
29	39.551	779	38.388	922.075	77.925
30	39.551	398	38.772	960.847	39.153
	1.165.510	165.510	1.000.000	1.000.000	—

Si può affermare che il valore medio non supera il milione per podere per valori attuali; la somma indicata è inferiore al valore corrispondente ad un ettaro di terreno come è facile rilevare dalla tabella riportata a pagina 10. L'operazione si presenta quindi molto favorevole agli assegnatari anche con l'aggiunta di eventuali somme appartenenti al settore delle scorte non ancora perfettamente bilanciato.

Il disegno di legge risolve un problema da tempo posto allo studio e lo risolve tenendo conto anche di particolari situazioni ambientali e familiari e pone come condizione per il riscatto anticipato la permanenza della famiglia dell'assegnatario sul fondo per un periodo non inferiore a 6 anni a decorrere dalla scadenza del periodo di prova nonchè l'adempimento di tutti gli obblighi comunque derivanti dal rapporto di assegnazione previsti dal capitolato di assegnazione e vendita dei terreni da parte degli enti di riforma.

L'operazione comporta inoltre la facoltà dell'immediato riscatto, oppure del pagamento di una anticipazione pari alla metà del residuo prezzo dovuto rateizzando la rimanenza nel periodo massimo di 10 anni.

L'ammissione al riscatto è deliberata dal Consiglio di amministrazione e la deliberazione stessa viene allegata all'atto di trasferimento di cui diventa parte integrante. Era stata avanzata la proposta di considerare la deliberazione di concessione del riscatto anticipato come titolo sufficiente per la trascrizione nei registri immobiliari; senza dubbio la proposta appariva molto pratica e la procedura semplificata al massimo, ma la maggioranza della Commissione, seguendo il parere della 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ha ritenuto troppo sbrigativa questa procedura in quanto la semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione degli enti non può avere valore traslativo.

Con il verificarsi di determinate condizioni il riscatto diviene un diritto: l'introduzione della deroga rientra implicitamente nell'indirizzo della legge 12 maggio 1950, n. 230. Infatti, con la suddetta legge si è in-

teso impostare unità economiche atte alla formazione di imprese familiari coltivatrici.

La fase formativa deve ritenersi pertanto superata con il riconoscimento della presenza di tutti i requisiti necessari alla costituzione di nuclei imprenditoriali operanti in modo autonomo. L'indicazione del periodo è stata ritenuta opportuna per il richiamo alla legge 3 giugno 1940, n. 1078, la quale pone un vincolo di indivisibilità per tutti i terreni assegnati in proprietà a coltivatori diretti da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica in comprensori di bonifica, imponendo agli enti stessi di trascrivere tale vincolo insieme con gli atti di assegnazione.

Poichè i territori di riforma fondiaria sono classificati tutti comprensori di bonifica di prima categoria (legge 8 gennaio 1951, n. 32), il vincolo, di cui alla citata legge del 1940, vale anche per i terreni assegnati dagli enti di riforma. Senonchè, essendo per tali terreni riservato il dominio a favore degli enti per 30 anni, il vincolo stesso avrà decorrenza e dovrà essere trascritto al compimento del trentennio.

Poichè ora si prevede il riscatto anticipato, il vincolo predetto avrà decorrenza dal momento del riscatto.

Limitando il vincolo a 10 anni, si viene a porre una norma di favore per gli assegnatari, perchè altrimenti il vincolo avrebbe durata indefinita, in base alla legge numero 1078, salva la facoltà di rimozione del vincolo, previo parere dell'Ispettorato agrario provinciale, da parte dell'autorità giudiziaria, nei casi in cui, per sopravvenute circostanze, il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche (articolo 10 della citata legge n. 1078).

A conferma del principio circa l'integrità del fondo si è considerata l'opportunità di introdurre nella norma legislativa vincoli, divieti e limitazioni da indicare nell'atto di trasferimento del fondo e riguardanti il periodo dell'indivisibilità ai sensi della legge citata e la possibilità di alienare o di affittare nello stesso periodo a coltivatore diretto, considerando valido nel contempo l'esercizio del diritto di prelazione da par-

te dell'ente a fini di arrotondamento fondiario.

L'accertamento dei requisiti in possesso degli interessati rientra nelle competenze degli organi tecnici amministrativi e giudiziari ai quali per legge è demandato il compito del rilascio delle dichiarazioni richieste.

Le eventuali inadempienze comportano l'annullamento del contratto arbitrariamente stipulato e l'azione a tale riguardo può essere esercitata, oltre che dagli aventi diritto, anche dall'ente. È bene comunque chiarire che l'intervento dell'ente non implica la retrocessione del fondo ceduto e conseguente rimborso del prezzo di assegnazione.

La norma inclusa nell'articolo 3 va intesa come retrocessione del fondo all'assegnatario e l'obbligo da parte di questi alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Sono state inoltre esaminate dall'8<sup>a</sup> Commissione alcune situazioni con particolare riferimento all'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 1230, il quale afferma che « all'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta o, in mancanza, il coniuge non legalmente separato per sua colpa, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 ».

È stato osservato che l'articolo presenta possibilità di dubbia interpretazione ed è stata avanzata l'osservazione se debba interpretarsi nel senso che il coniuge superstite subentra al *de cuius* solo quando questi sia privo di discendenti in linea retta, oppure anche nel caso in cui, pur essendovi discendenti in linea retta, i medesimi non abbiano i requisiti previsti dall'articolo 16 della legge citata e quindi non possano subentrare al *de cuius*.

Per la verità, sulla questione specifica non vi sono elementi atti a chiarire i dubbi esistenti nè a far conoscere con certezza il pensiero del legislatore.

Sembra comunque che la dottrina propenda a ritenere che la successione stabilita dall'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, sia una figura anomala di successio-

ne *mortis causa* non ereditaria (fra l'altro, il termine « erede » è evitato nel testo del primo comma dell'articolo).

Ad evitare pertanto equivoci e dubbie interpretazioni, l'8<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di articolare la norma nel senso di riconoscere al coniuge in possesso dei requisiti il diritto di subentrare al *de cuius* in assenza di eredi in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla norma legislativa.

Infine, per le particolari e intricatissime situazioni in cui, con l'applicazione della norma di legge, verrebbero a trovarsi molti assegnatari e possessori anche di parte di quote dell'ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, situazioni provocate da usi e tradizioni giustificabili nel passato ma oggi prive di fondamento nella fase di assestamento economico e sociale della zona del Fucino, l'8<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di proporre una disposizione speciale con lo scopo di riordinare definitivamente e chiaramente i diversi rapporti giuridici fra gli interessati e l'Ente del Fucino, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Onorevoli senatori, la proposta che viene al vostro esame si inserisce in modo positivo nell'opera di assestamento economico nel settore dell'agricoltura in quelle zone dove la proprietà terriera assumeva aspetti patologici. Il provvedimento rappresenta l'attuazione della volontà del Parlamento e del Governo intesa alla formazione di unità economiche autonome ed efficienti nel settore agricolo, che appare in fase di radicale trasformazione. È sperabile che al lavoro concluso possano seguire altre iniziative al fine di organizzare un valido complesso economico nell'interesse della politica sociale del nostro Paese.

Vogliate pertanto concedere la vostra adesione ad una proposta che rappresenta la espressione di un cammino non facile, effettuato con decisa volontà, in un lasso di tempo relativamente breve, ma che mantiene in sé i fermenti di sviluppo per raggiungere risultati conformi al progresso di una economia moderna in una società moderna.

CARELLI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL PROPONENTE

**Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino****Art. 1.**

L'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino può, su domanda degli assegnatari ed in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, consentire il riscatto anticipato delle annualità previste dall'atto di assegnazione, semprechè siano trascorsi dieci anni dalla data di scadenza della prima annualità e gli assegnatari e i loro aventi causa abbiano adempiuto a tutti gli obblighi comunque derivanti dal rapporto di assegnazione e dalla conduzione del fondo, fra i primi compresi anche gli obblighi nei confronti delle cooperative istituite a norma dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

**Art. 2.**

La deliberazione di ammissione al riscatto anticipato, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, costituisce titolo per le trascrizioni nei registri immobiliari.

Il corrispettivo dell'anticipato trasferimento in proprietà, è determinato in una somma pari al prezzo di assegnazione ancora dovuto in conto capitale alla data della deliberazione consiliare, e viene versato in unica soluzione.

**Art. 3.**

Gli assegnatari che diventano proprietari del fondo, previo accertamento del loro adempimento agli obblighi di cui all'articolo 1 della presente legge, possono, per un periodo di dieci anni dalla data di trascrizione dell'atto di riscatto, alienare per l'in-

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria****Art. 1.**

Gli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi 6 anni dalla scadenza del periodo di prova e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto a tutti gli obblighi comunque derivanti dal rapporto di assegnazione.

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

**Art. 2.**

Il prezzo di riscatto di cui al precedente articolo è determinato sulla base dei piani di ammortamento predisposti dagli Enti di riforma ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

Il riscatto può essere accordato anche dietro versamento immediato di un'anticipazione pari alla metà del residuo prezzo dovuto e dietro pagamento, in rate annuali e nel periodo massimo di dieci anni, della rimanente somma.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente cedente, verificata l'esistenza dei requisiti legali, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

La stipula dell'atto di trasferimento per riscatto con pagamento rateizzato comporta

(Segue: *Testo del proponente*)

tero il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio, con diritto di preferenza a favore di quelli confinanti o comunque finitimi, semprechè non superino con l'integrazione l'unità colturale massima di 10 ettari e si impegnino a mantenersi come soci nelle cooperative.

Sono garanti del diritto di preferenza previsto dal precedente comma gli stessi proprietari dei fondi alienabili, ai quali è fatto obbligo di indicare subito all'Ente gli assegnatari non confinanti cui eventualmente intendono trasferire i fondi riscattati; nei quindici giorni successivi alla comunicazione l'Ente interviene per interessare gli assegnatari confinanti all'acquisto dei terreni.

#### Art. 4.

Per il periodo di dieci anni previsto nel precedente articolo, gli eventuali atti di compravendita, aventi per oggetto il terreno riscattato ed effettuati a favore di persone diverse da quelle indicate dallo stesso articolo 3, sono nulli di pieno diritto e devono essere notificati all'Ente da parte dei notai che li hanno stipulati, perchè vengano denunziati dall'Ente alla competente Magistratura ordinaria per la convalida della loro nullità, mentre il terreno ritorna in proprietà dell'Ente, il quale è tenuto alla restituzione del prezzo di riscatto stabilito dall'articolo 2 della presente legge ed al rimborso delle spese per opere di miglioramento fondiario eseguite dall'assegnatario o dai terzi nei limiti dell'aumento di valore conseguito dal fondo.

Durante lo stesso periodo, è vietato qualsiasi atto tra vivi di disposizione o di affitto, o comunque di cessione in uso totale o parziale, nonchè qualunque atto di divisione, avente per oggetto il terreno riscattato, effettuato a favore di terzi o di altri assegnatari della riforma, verificandosi anche per questi casi la nullità degli atti compiuti e i conseguenti effetti previsti dal primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'iscrizione di ipoteca legale a favore dell'Ente cedente per il residuo prezzo e accessori.

#### Art. 3.

Per 10 anni dalla data di riscatto il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Per lo stesso periodo di tempo il fondo riscattato potrà essere alienato soltanto a favore di coltivatori diretti o di altri coltivatori manuali della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo stesso unito a quelli eventualmente posseduti.

Al solo fine di operazioni di arrotondamento fondiario l'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni ed anche nei confronti di altri aventi diritto a prelazione.

L'assegnatario che nel predetto decennio vuole alienare il proprio fondo o una parte di esso deve notificare all'Ente la proposta di alienazione, indicando il prezzo. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dall'Ente nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Il fondo riscattato non potrà, per il periodo di tempo indicato nel primo comma, essere ceduto in fitto o comunque a qualsiasi altro titolo se non previa autorizzazione dell'Ente, e in ogni caso, solo a coltivatori diretti.

#### Art. 4.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevo-

(Segue: *Testo del proponente*)

Ancora per lo stesso periodo, i terreni anticipatamente riscattati non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari nè di esecuzione forzata, se non a favore dell'Ente.

#### Art. 5.

Le limitazioni e i divieti previsti dai precedenti articoli 3 e 4, devono essere indicati nella nota di trascrizione dell'atto di riscatto, da presentarsi a cura dell'Ente.

L'obbligo stabilito dall'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane a carico degli assegnatari che hanno anticipatamente riscattato e dei loro aventi causa per lo stesso periodo stabilito dal primo comma dell'articolo 3.

Le riduzioni e le agevolazioni fiscali, concesse con le disposizioni di legge richiamate nell'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600, si applicano a tutti gli atti e formalità relativi al riscatto anticipato.

#### Art. 6.

Le nuove assegnazioni di terre, effettuabili dall'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino per acquisto o esproprio di altri fondi, ovvero per il ritorno nella materiale disponibilità dell'Ente stesso di quote relitte da assegnatari deceduti senza lasciare eredi, e comunque per qualsiasi altra causa o ragione, saranno disciplinate dalle presenti disposizioni, mentre a tutti gli altri effetti restano applicabili le precedenti leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

#### Art. 5.

Qualora siano violate le norme di cui all'articolo 3, l'azione di annullamento può essere esercitata entro 5 anni dagli aventi diritto, ivi compreso l'Ente, salvi gli effetti del possesso previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è così modificato:

« All'assegnatario che muore prima di aver pagato l'intero prezzo subentrano i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16.

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui all'articolo 16 subentra il coniuge non legalmente separato per sua colpa che abbia i requisiti richiesti ».

#### Art. 7.

Restano salve le norme della successione disciplinate dal Codice civile sui diritti di cui all'articolo 19 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che devono essere liquidati da chi subentra nel rapporto di assegnazione.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni speciali.*

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 3 gli assegnatari dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, che diventano proprietari del fondo, possono, entro il tempo stabilito dal medesimo primo comma del precedente articolo 3, alienare per l'intero, ovvero anche parzialmente per esigenze parti-

(Segue: *Testo del proponente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colari riconosciute dall'Ente, il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio.

Ai coltivatori assegnatari dei terreni confinanti di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto di prelazione, che dev'essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla notifica della proposta di alienazione, sotto comminatoria di cui all'articolo 732 del Codice civile.

Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.